

LAVORO E PREVIDENZA

Professionisti senza cassa: dal 2017 aliquota contributiva ridotta

di Raffaele Pellino

Aliquota INPS ridotta al 25% (cui si aggiunge lo 0,72% per maternità, assegni familiari e malattia) **per i professionisti privi di cassa previdenziale.** È questa una delle novità apportate, a decorrere dal 2017, dalla legge di Bilancio 2017 ([articolo 1, comma 165, della Legge 232/2016](#)) a favore dei professionisti iscritti alla **Gestione separata** INPS, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati.

Per coloro che risultano, invece, già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di partita Iva o meno, resta ferma l'aliquota contributiva al 24%.

Professionisti interessati

In primo luogo, si individuano i professionisti destinatari dell'intervento. Si tratta, nello specifico, di quei **lavoratori autonomi titolari di partita Iva** che svolgono “*per professione abituale, ancorché non esclusiva*” attività di lavoro autonomo, tenuti ad iscriversi alla Gestione separata Inps in quanto per la loro attività **non è prevista l'iscrizione ad apposito Albo professionale.**

Rientrano in tale categoria anche quei lavoratori autonomi che, pur svolgendo un'attività per il cui esercizio è prevista l'iscrizione ad apposito Albo professionale, non sono tenuti al versamento del **contributo soggettivo** presso le Casse di appartenenza in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti ovvero laddove abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione ([circolari INPS n. 99/2011](#) e [n.72/2015](#)).

Onere contributivo

Per i professionisti iscritti alla sola Gestione separata, l'onere contributivo **è interamente a carico degli stessi** ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, **alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi** (saldo 2016, primo e secondo acconto 2017).

Si ricorda che il professionista ha **facoltà di addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un'aliquota pari al 4% dei compensi lordi.** L'esercizio di tale facoltà ha rilevanza solo nei rapporti fra il professionista ed il cliente ed è **del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione separata**, poiché a quest'ultimo dovrà provvedere sempre e comunque il

professionista e per l'intero importo.

Base imponibile e aliquota contributiva

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata la contribuzione dovuta è calcolata sul **reddito netto** ottenuto dalla differenza tra i compensi percepiti ed i costi sostenuti, secondo le disposizioni dell'[articolo 54 del Tuir](#).

In particolare, il contributo è determinato applicando alla suddetta base imponibile l'aliquota prevista, nei limiti del massimale che, per l'anno 2017, resta fermo a 100.324,00 euro.

Intervenendo in materia di **aliquota contributiva applicabile**, la Legge 232/2016 ha stabilito che la stessa, a decorrere dal 2017, è fissata nella misura del **25%** per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati (come ribadito dalla [circolare INPS 21/2017](#)).

Viene così disposto, per tale categoria di contribuenti, il **“blocco” agli incrementi** dell'aliquota contributiva previsti, in passato, da diverse disposizioni normative. Si rammenta che **in aggiunta all'aliquota indicata è dovuto il contributo dello 0,72%** per il finanziamento degli oneri connessi alla tutela della maternità, assegni familiari e malattia, per una **contribuzione complessiva pari al 25,72%**.

Aliquote contributive liberi professionisti
Soggetti non assicurati presso **25,72% (25,00 + 0,72 aliquota aggiuntiva)**

altre forme pensionistiche obbligatorie

Convegno di aggiornamento

IL MODELLO UNICO DELLE PERSONE FISICHE E LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)